

070 606 6664



XIV 151

Regione Autonoma della Sardegna
Direzione Generale dell'Ambiente
Prot. Entrata del 05/11/2012
nr. 0025789
Classifica XIV.16.1
06-01-00

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE



Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale
Servizio ispettorato ripartimentale di Tempio Pausania

Prot. n. 73703

Pos.XIV.10.1

Tempio Pausania, 22. 10. 2012



Al Servizio SAVI Settore Valutazioni Ambientali
Via Roma, 80 CAGLIARI

E.p.o. Alla Stazione Forestale di OLBIA

Oggetto: Conferenza dei Servizi del 25.10.12 Ditta **MOLINA Immobiliare** srl-Comune di Golfo Aranci Loc. Golfo di Marinella-Punta Marana- Lavori di Costruzione per ampliamento del Porto con annessi servizi e edifici Commerciali.

- Visto il R.D. 30/12/1923 n° 3267;
- Visto il R.D. 16/05/1926 n° 1126;
- Visto il D.A.D.A. n°24/ CFVA del 23/08/2006 con cui vengono approvate le P.M.P.F. a livello Regionale ;
- Vista l'istanza presentata dalla Ditta MOLINA IMMOBILIARE srl in data 11.06.2012 e alla nota 23286 del 03.10.2012 di Codesto Servizio relative a lavori di costruzione dell'ampliamento del porto con annessi servizi e edifici commerciali in loc. Marana -Golfo di Marinella,
- Preso atto della documentazione tecnico-progettuale allegata alla richiesta di autorizzazione e depositata presso lo STIR scrivente;
- Preso atto che gli interventi di cui trattasi ricadono sull'area identificata al N.C.T. al Fg 7, mapp.li 8-51-82-83 del Comune di Golfo Aranci, della superficie complessiva di Mq 20.648,
- Accertato che il terreno interessato dalla trasformazione è sottoposto a vincolo idrogeologico di cui all'art. 1 del R.D. 3267/1923, applicato in virtù dell'art. 18 della Legge 20/07/1952 n° 991;
- Premesso che gli interventi oggetto della richiesta sono stati già autorizzati ai sensi del R.D.L. n° 3267/23 da Questo Servizio con provvedimento finale determinazione n° 280 del 19.04.2007 rilasciata dalla Direzione Generale del CFVA;
- Considerato che la ditta intestataria, dopo il rilascio dell'autorizzazione forestale, ha iniziato i lavori di movimento terra per la sola fase di scavi a terra del bacino portuale e successivamente interrotti per mancanza di ulteriori autorizzazioni;
- Accertato a seguito di sopralluogo congiunto, in data 18.10.12, con il progettista ing Derosas che le forme vegetali di colonizzazione arbustive presenti e cresciute nei cinque anni successivi al rilascio della determinazione CFVA suddetta, non sono quelle di pregio forestale;

*Molina
STIR*

Tutto ciò premesso, l'Ufficio scrivente ritiene valida la suddetta autorizzazione che si allega in copia, con le prescrizioni indicate nella medesima e nei soli riguardi forestali e fatti salvi i diritti di terzi alle seguenti condizioni:

Lo spostamento del complesso edilizio Yachting Club, su altra area della medesima proprietà, dovrà essere autorizzato con istanza e procedura a parte.

Comm Capo AMULA

Il Direttore
(Dr. Giancarlo MUNTONI)
G. Muntoni



070 606 6664



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
DIREZIONE GENERALE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE

Prot. n. 27549

Pos. XIV.10.1

Cagliari, 23 APR. 2007

Riferimenti:

Ispettorato 10700/24.10.2006
Comune 9566/09.08.2006

Oggetto: Comune di PORTO ROTONDO località "Punta Marana" - Istanza MOLINAS Gianfranco, BARONTI Francesco per trasformazione di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267. Determinazione della Direzione Generale del Corpo Forestale e di V.A., n. 280 del 19.04.2007

- > Al Comune di
07020 PORTO ROTONDO
- > Al Servizio Territoriale dell'Ispettorato
Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A.
TEMPIO PAUSANIA



e, per il suo tramite

- > Ai Sigg. BARONTI Francesco e MOLINAS
Gianfranco

e, p.c.

- > All'On. le Assessora Regionale
della Difesa dell'Ambiente¹
CAGLIARI
- > Al Servizio di Coordinamento e Controllo
degli interventi e dell'Antincendio
SEDE

A norma dell'art. 21, c. 3, del R.D. 16.05.1926 n. 1126, si trasmette la determinazione, relativa all'oggetto, affinché il Comune voglia provvedere a pubblicarla all'Albo Pretorio per 15 giorni e l'Ispettorato a notificarla quanto prima al titolare.

Per quanto sopra, questa Direzione e le sue strutture decentrate, competenti per territorio, sono disponibili per ogni utile chiarimento in merito.

Distinti saluti

Resp. U.O. Dott. Grol. M. P.

IL COMANDANTE DEL C.F.V.A.
(Dott. Giuseppe DELOGU)

¹ Direttivo assessoriale n. 2268/C.F.V.A. del 13.03.2002 così come disposto con Determinazione n. 249 del 20.10.2003 dello scrivente.



070 606 6664



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE
CORPO FORESTALE E DI VIGILANZA AMBIENTALE
DIREZIONE GENERALE

Prot. N. 26984

Pos. XIV.10.1

I.4.3

DETERMINAZIONE N. 280 DEL 19.04.2007

Oggetto: autorizzazione ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 30.12.1923, n. 3267

Il Comandante

VISTO il R.D.L. 30.12.1923 n. 3267¹.VISTO il R.D. 16.05.1926 n. 1126².VISTA la L.R. 22.04.2002 n. 7³.

VISTA la L.R. 25.11.2004 n. 8.

VISTO il Decreto n. 6/P del 01.02.2007, dell'Assessore A.A.G.G.P.R.⁴

VISTA l'istanza e gli allegati progettuali pervenuti all'Amministrazione Forestale a nome dei Sigg. MOLINAS Gianfranco e BARONTI Francesco (Amministratori, rispettivamente, della Molina Immobiliare S.r.l., con sede a Calangianus in località Ignazioni, e dello Yachting Club Porto Marana S.r.l., a Golfo Aranci in località Punta Marana), intesi ad ottenere l'autorizzazione per l'ampliamento del porto turistico, mediante realizzazione di lavori sullo specchio acqueo (14.636,02 m²), banchinamenti (2.758,65 m²), edifici commerciali (929,22 m²), Yachting club (5.257,16 m²), Servizi e locali tecnici (584,27 m²) e viabilità interna (2.195,00 m²), su una superficie complessiva di 26.360,32 m², in un'area distinta in catasto al foglio 7 mappali 7, 8, 51, 55, 58, 107 e 128, della superficie complessiva di 53.211 m², in località "Punta Marana" in agro del Comune di Golfo Aranci, in zona "G16 G16" dello strumento urbanistico Comunale.

VISTA la nota 10700 del 24.10.2006, del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Tempio Pausania, pervenuta in data 03.11.2006, ed effettuate le opportune verifiche, si evince:

che i terreni interessati sono sottoposti al vincolo idrogeologico ai sensi dell'art. 1 del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267, applicato in virtù dell'art. 18 della Legge 25.07.1952 n. 991, e risultano inclusi nell'ambito di paesaggio costiero n. 17 del P.P.R.

che gli interventi previsti sono stati approvati dal competente Ufficio Tutela e Paesaggio di Sassari con Determinazione 561/06, per quanto attiene la normativa paesaggistica ai sensi del D.lgs 22.01.2004 n. 42, e dovranno essere approvati ai sensi della normativa urbanistico-edilizia;

che l'intervento è previsto all'interno di un piano di lottizzazione, convenzionata in data 18.04.2006, nelle zone G15-G16 dell'attuale P.U.C. del Comune di Golfo Aranci, e prevede la realizzazione di 11.303 m² di fabbricati fuori terra, 4.600 m² di superficie edificata interrata (club house), 2.195 m² di strade e camminamenti, 250 m², di piscine, 300 m² di pergolati e 2.000 m² di loggiati, per un totale di 20.648 m² di superficie vincolata da sottoporre a trasformazione;

che l'intervento risulta compatibile con quanto disposto dal punto 3 dell'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., e prevede lo sradicamento di numerose piante di Acacia saligna e 50 piante stramature di Eucalyptus, tutte radicate su superfici a lieve pendenza (~1%) caratterizzate dalla presenza di un basamento granitico parzialmente metamorfosato (migmatiti e gneiss);

¹ Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi o terreni montani.

² Approvazione del regolamento per l'applicazione del R.D.L. 30.12.1923 n. 3267.

³ Attribuzione alla Direzione Generale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale le funzioni autorizzatorie in materia di vincolo idrogeologico già di competenza del Comitato Forestali e, successivamente, dalla Camera di Commercio I.A.A.

⁴ Conferimento funzioni di Comandante del C.F.V.A. al Dott. Giuseppe Delegh.

070 606 6664

Segue Determinazione n.

230/2007

che i movimenti terra in scavo ed in riporto, necessari per la realizzazione delle opere, nonché le trasformazioni conseguenti, non pregiudicano la stabilità del suolo né alterano la regimazione delle acque, pertanto, l'intervento di trasformazione, se attuato nel rispetto delle prescrizioni riportate di seguito, rientra fra le forme di utilizzazione compatibili con l'art. 1 del R.D.L. 31.12.1923 n. 3267.

CONSIDERATO:

che i lavori previsti configurano la trasformazione di un terreno sottoposto a vincolo idrogeologico, disciplinata dall'art. 7 del R.D.L. 3267/1923, il procedimento amministrativo in esame è stato regolarmente espletato in conformità dell'art. 21 del R.D. 1126/1926.

PRESO ATTO:

che a seguito dei 15 giorni di esposizione dell'istanza all'Albo Pretorio del Comune di Golfo Aranci non sono pervenute opposizioni né alcuna osservazione è stata fatta dal Sindaco del medesimo Comune, in virtù del richiamato art. 21 R.D. n. 1126/1926;

del parere espresso dal Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Tempio Pausania, con la nota 10700 del 24.10.2006, a seguito di sopralluoghi e verifiche documentali;


DETERMINA DI AUTORIZZARE

i Sigg. MOLINAS Gianfranco e BARONTI Francesco ad eseguire la trasformazione di terreno sottoposto a vincolo idrogeologico per la realizzazione dei lavori di ampliamento del porto turistico per conto delle Società Molina Immobiliare S.r.l. e Yachting Club Porto Marana S.r.l., così come rappresentato nella planimetria allegata che fa parte integrante della presente determinazione, nell'area distinta in catasto al foglio 7 mappali 7, 8, 51, 55, 58, 107 e 128, in località "Punta Marana" in agro del Comune di Golfo Aranci, su una superficie complessiva di 20.648 m² (11.303 m² di fabbricati fuori terra; 4.600 m² di superficie edificata interrata "club house"; 2.195 m² di strade e camminamenti; 250 m² di piscine; 300 m² di pergolati; 2.000 m² di loggiati)

Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere osservate le seguenti prescrizioni:

- ART. 1. le superfici da sottoporre a trasformazione dovranno essere, a cura dell'interessato ed alla presenza del personale forestale, delimitate con termini lapidei e/o picchetti in ferro inamovibili, a tal fine gli interessati dovranno comunicare preventivamente la data d'inizio lavori al Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale di Tempio Pausania, anche per il tramite della Stazione Forestale di Olbia;
- ART. 2. i movimenti terra e l'asportazione della vegetazione dovranno essere limitati alle effettive esigenze dei lavori rappresentati negli elaborati progettuali, evitando di compromettere le aree conteminate; le fondazioni ed i muri di contenimento dovranno essere dimensionati in base alle caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dagli scavi;
- ART. 3. dovrà essere predisposto un adeguato sistema di captazione e canalizzazione delle acque meteoriche nella parte a monte della lottizzazione e lungo il perimetro di fabbricati e parcheggi; ai lati della viabilità interna dovranno essere realizzate delle cunette o dei canali di raccolta, per consentire il rapido deflusso delle acque meteoriche e prevenire allagamenti e/o ristagni localizzati;
- ART. 4. la viabilità dovrà essere realizzata con pendenze appropriate in modo da consentire il convogliamento delle acque meteoriche all'interno della rete urbana; i canali di drenaggio dovranno essere ben dimensionati ed interrotti da un numero sufficiente di pozzetti e/o caditoie, in modo da consentire la raccolta dei materiali solidi movimentati;
- ART. 5. in corrispondenza degli attraversamenti di ril e compluvi dovranno essere realizzati tutti i cavalcavaso ed i ponticelli necessari per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche, la tombinatura dei corsi d'acqua e dei compluvi (di dimensioni appropriate alle portate calcolate), è consentita esclusivamente nei brevi tratti di attraversamento stradale;
- ART. 6. non è consentito realizzare discariche o depositi permanenti nell'area d'intervento, i materiali accantonati provvisoriamente dovranno essere sistemati opportunamente per evitare la movimentazione da parte delle acque meteoriche; i materiali in eccesso ed i rifiuti derivanti dall'esecuzione dei lavori dovranno essere conferiti presso discariche autorizzate;
- ART. 7. è vietata l'apertura di cave di prestito; è consentito riutilizzare gli inerti derivanti dai lavori per la messa in opera dei sottofondi, la sistemazione degli avallamenti e per la stabilizzazione delle scarpate;
- ART. 8. al termine dei lavori si dovrà procedere con la rinaturalizzazione delle aree cantierate; i giardini e le aree a verde dovranno essere realizzati utilizzando, preferibilmente, essenze autoctone.

Qualora i terreni di cui alla presente autorizzazione risultassero colonizzati dalla vegetazione spontanea, a seguito di mancata esecuzione dei lavori (per un periodo superiore a cinque anni), si dovrà procedere a nuova richiesta di autorizzazione secondo la procedura di cui all'art. 7 del R.D.L. 3267/1923.



070 606 6664

25/07

Segue Determinazione n. 280/2007

L'inosservanza delle condizioni indicate negli articoli precedenti, determina la revoca dell'autorizzazione con applicazione delle sanzioni comminate nel Titolo I Capo II del R.D.L. 3267/23. L'eventuale mantenimento dei lavori eseguiti in difformità delle prescrizioni citate e le modifiche in corso d'opera, sono subordinate alle disposizioni che saranno impartite da questa Direzione, su parere del Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale Corpo Forestale e di V.A. competente per territorio, al fine di prevenire i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. 3267/23.

L'efficacia della presente autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 7 del R.D.L. 3267/23, è condizionata, ove necessario, all'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano Paesistico Regionale, approvato con Deliberazione N. 36/7 del 5.9.2006 del Presidente della Regione.


La presente determinazione sarà inviata al Comune di Golfo Aranci per la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni, così come previsto all'art. 21 del R.D. 1126/26 ed al Servizio Territoriale dell'Ispettorato Ripartimentale del C.F.V.A. di Tempio Pausania per la notifica all'interessato.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T. A. R. Sardegna.

Resp. U.O. Dott. Geol. M.P.



COMANDANTE DEL C.F.V.A.
Dott. Giuseppe DELOGU



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Stazione di Olbia

RELAZIONE DI NOTIFICA

Il sottoscritto UFFICIALE FORLE Forestale e di V.A. PILIA LEONARDO S.T.I.R. di questa Stazione Forestale e di V.A., dichiara di avere proceduto, per conto dell'Ispettorato Ripartimentale del Corpo Forestale e di V.A. di Tempio Pausania, in virtù dell'art. 21, del R.D. 1126/1926, alla notifica della determinazione 280/2007, quale autorizzazione ex articolo 7 del R.D.L. 3267/23, a nome dei Sigg. MOLINAS Gianfranco e BARONTI Francesco mediante consegna nelle mani di MOLINAS GIANFRANCO

Tempio il 24/5/07

Per ricevuta